LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza $_{\Lambda}$ A $_{\blacksquare}$

Torna indietro - Nuova ricerca - © Copyright - Record n. 27840

Divieto di "slot machine" nel centro storico (sulla legittimità del provvedimento con il quale un Comune - nella specie si trattava del Comune di Forte dei Marmi - ha disposto la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine nel centro storico, a nulla rilevando che per tale attività sia già stata rilasciata apposita autorizzazione dalla Questura).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 16 aprile 2014, n. 1861 - Pres. Maruotti, Est. Saltelli - SI.FA. Games s.r.l. (Avv. Di Cesana) c. Comune di Forte dei Marmi (Avv. Turri) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, 20 novembre 2013, n. 1578, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tartoscana 2013-11-20-1.htm.

- 1. Commercio ed industria Esercizi commerciali Sala giochi-slot machine (VLT) Sita nel centro storico Ordinanza di un Comune che ha vietato l'attività In applicazione di una delibera consiliare, nonché dell'art. 98 della legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 Legittimità.
- 2. Commercio ed industria Esercizi commerciali Sala giochi-slot machine (VLT) Sita nel centro storico Ordinanza di un Comune che ha vietato l'attività Non è invasiva delle competenze del Questore.
- 1. E' legittima l'ordinanza con la quale un Comune (nella specie si trattava del Comune di Forte dei Marmi) ha disposto la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine (VLT), svolta in un locale del centro storico, richiamando una delibera consiliare che aveva vietato l'apertura di "agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all'installazione degli apparecchi VLT" all'interno del centro storico. Infatti, il divieto di apertura di agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all'installazione degli apparecchi VLT all'interno del centro storico, trova sicura fonte nel primo comma dell'art. 98 della legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio), a mente del quale "Al fine di valorizzare e tutelare le aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela o con la natura delle aree" (1).
- 2. Una ordinanza comunale con la quale è stata disposta la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine (VLT), svolta in un locale del centro storico, non può ritenersi invasiva delle competenze proprie dell'amministrazione statale ed in particolare del Questore, privando di efficacia l'autorizzazione da questi rilasciata, atteso che tale ordinanza non interferisce in alcun modo con l'interesse pubblico (id est, la pubblica sicurezza) alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l'autorizzazione questorile, essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell'amministrazione comunale in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, qual è il centro storico, scelte discrezionali e non macroscopicamente illogiche, irrazionali od irragionevoli.

http://www.lexitalia.it/

⁽¹⁾ Ha aggiunto la sentenza in rassegna che non può ritenersi che la richiamata norma regionale non sarebbe applicabile al caso di specie, asserendo che l'attività di sala giochi non avrebbe natura commerciale, atteso che, per un verso, la legge regionale assume un concetto di commercio in senso lato (ricomprendendovi anche attività che tradizionalmente non sono tali o addirittura pubblici esercizi e pubblici servizi, quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione di carburante), mentre, per altro verso, non può ragionevolmente negarsi che nelle sale giochi dedicate, da autorizzare ex art. 88 T.U.L.P.S., qual è quella per cui è causa, si realizza una commercializzazione del gioco mediante l'esercizio di apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (cioè new slot e VLT).

Documenti correlati:

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. SEZ. III, sentenza 12-9-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cgiustiziaue 2013-09-12.htm (sulla legittimità di una normativa nazionale che subordina l'attività di gestione di giochi di azzardo al rilascio di un'autorizzazione di polizia, in aggiunta ad una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare le attività stesse e che prevede limiti di distanza).

CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO, sentenza 17-2-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/ccontilazio 2012-02-17.htm (condanna varie società che gestiscono in concessione giochi di azzardo a corrispondere allo Stato a titolo di danno erariale oltre 2 miliardi e 480 milioni di euro per la ritardata attivazione e l'omessa realizzazione dei previsti collegamenti della rete che consentono un controllo sui giochi).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 11 settembre 2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds 2013-08-11-7.htm (sull'illegittimità di una autorizzazione per l'apertura e gestione di una sala da gioco ove sono presenti giochi della tipologia "Videolottery" che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione telematico e che sono collegate in rete, ad una distanza inferiore a 300 metri da un istituto scolastico).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 5-9-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds4 2007-09-05-3.htm (sulla conformità alle norme comunitarie del sistema previsto in Italia che assoggetta a concessione l'esercizio di giochi d'azzardo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 3-2-2000, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5 2000-594.htm (sulla sospensione della licenza di un pubblico esercizio in cui erano stati sistemati apparecchi finalizzati al gioco d'azzardo).

TAR VENETO SEZ. III, sentenza 16-4-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarveneto 2013-04-16.htm (sulla legittimità o meno di una disposizione del regolamento comunale per la prevenzione della ludopatia, secondo cui le strutture destinate a sale giochi devono essere aperte ad una distanza minima da istituti scolastici, centri giovanili, luoghi di culto, caserme e dal perimetro relativo al centro storico cittadino; fattispecie relativa al Comune di Vicenza).

T.R.G.A. SEZ. DI TRENTO, sentenza 20-3-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/trga 2013-03-20-1.htm (è illegittima la delibera di un Comune del Trentino Alto Adige che ha ampliato le ipotesi previste dalla L. prov.le n. 9 /2000 per le quali è predicabile il divieto di installare apparecchi da gioco, prevedendo in particolare che tale divieto opera anche per gli ambulatori medici, i luoghi di culto e la canonica).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. II, ordinanza 18-9-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarpiemonte-2012-09-18o.htm (solleva q.l.c. delle norme di cui al T.U.E.L. ed al recente D.L. n. 201 del 2001 nella parte in cui escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco; fattispecie relativa ad ordinanza del Sindaco di un Comune che consente di attivare gli apparecchi di gioco esclusivamente in orario compreso tra le h. 12.00 e le h. 23.00).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 9-10-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarlombrescia 2012-10-09.htm (sulla legittimità o meno di un regolamento comunale secondo il quale le sale giochi esistenti nel territorio comunale possono esercitare l'attività soltanto dalle ore 10,00 alle 20,00).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 31-8-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarlombrescia 2012-08-31.htm (sul potere dei Sindaci di determinare l'orario di apertura delle sale da gioco e sulla legittimità o meno di una ordinanza con la quale si limita l'orario di apertura delle sale da gioco motivata con riferimento al crescente numero di cittadini che utilizzano gli apparecchi da gioco e poi si ritrovano in difficoltà economiche).

http://www.lexitalia.it/

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. II, sentenza 12-6-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarpiem2 2009-06-12.htm (sulla distinzione tra giochi di azzardo vietati ex art. 721 c.p. e giochi di abilità, sulla possibilità di considerare il c.d. poker sportivo - o poker texas hold'em come un gioco di abilità e sulle condizioni che debbono a tal fine sussistere, nonché sulla possibilità o meno per società privata che non sia concessionaria di giochi di organizzare tornei di poker sportivo).

GIOVANNI VIRGA, La potente lobby dei giochi d'azzardo, nel weblog LexItalia.it, pag. http://blog.lexitalia.it/?p=1874

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/2014/cds 2014-04-16-1.htm

Legislazione:



http://www.lexitalia.it/